

alle singole rate di debito calcolate come sopra, e precisamente di L. 931.195, e ciascuna, e così comprensive di sorte, interessi, spese ed onorari di precetto.

5.) - Espresa e contestuale dichiarazione scritta dall' Istituto "Luce":

a) - che il pagamento dilazionato, con la emissione degli effetti cambiali, non costituisce né favorite né versamenti, per precisa e concorde volontà delle parti, evasione del debito, quale risultante dalle note sentenze dei tre gradi di giudizio intervenuti nella causa vertita tra l' G. N. A. e l' Istituto "Luce" e di cui al precetto notificato ad istanza dell' G. N. A. il 2 dicembre 1954, uff. Giud. P. Sario Jacobelli del Tribunale di Roma;

b) - che il mancato pagamento nei termini anche di un solo effetto cambiale produce la immediata ed automatica decadenza del debitore dal beneficio del ter-